



# COMUNE DI FOLIGNO

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

unità di progetto "Ufficio tecnico per la pianificazione urbanistica (Ufficio del Piano)"

Corso Cavour 89



## PRG'97

VARIANTE PARZIALE AL PRG '97

RIPIANIFICAZIONE AREA CLASSIFICATA COME ZONA DI VERDE DI QUARTIERE (sigla V/VQ)  
IN LOCALITA' COLLE SAN LORENZO

ELAB. N.

**5**

**STRALCIO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Articolo 23 - Vigente e Proposta di Variante

Coordinatore alla progettazione: geom. Luca Piersanti

Progettista: arch. Anna Conti

Aspetti Geologici, Idraulici, idrogeologici e sismici: dott. geologo Sergio Bovini

Gruppo di Lavoro: ing. Mirco Cramer, geom. Gaetano Medorini, geom. Andrea Broccolo

IL DIRIGENTE DI AREA: arch. Anna Conti

DATA: Febbraio 2024



**CITTÀ DI FOLIGNO**  
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO  
*Ufficio tecnico per la progettazione urbanistica (Ufficio di piano)*

# PRG '97

## **VARIANTE PARZIALE AL PRG '97 RIPIANIFICAZIONE ZONA V/VQ IN LOCALITA' COLLE SAN LORENZO**

### **STRALCIO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**Titolo III – Progetto delle componenti sistemiche**

**Capo 2<sup>^</sup> - Sistema del verde**

**Articolo 23**

**Disciplina delle aree ambientalmente sensibili di rilevanza ecologico-paesaggistica**

**Testo vigente e proposta di variante**

*febbraio 2024*

**TITOLO III – PROGETTO DELLE COMPONENTI SISTEMICHE**  
**Capo 2° - Sistema del verde**

**Articolo 23 – Disciplina delle aree ambientalmente sensibili di rilevanza ecologico-paesaggistica**

<p>1. Nell’Elaborato P3 sono individuate le aree ambientalmente sensibili di rilevanza paesaggistico-ambientale. In tali aree, oltre alla disciplina dello spazio extraurbano relativa ai vari ambiti di paesaggio ed alle disposizioni di cui al successivo art. 71, si applicano le prescrizioni di cui ai commi seguenti.</p>	<i>Invariato</i>
<p>2. Nelle aree di rispetto di sorgenti e pozzi adibiti ad uso idropotabile, che alimentano acquedotti per il consumo umano, perimetrate nell’Elaborato P3 con la sigla VA/SOR, sono vietate le seguenti attività e/o destinazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la realizzazione di nuovi interventi edilizi a qualunque uso destinati, fatti salvi gli adeguamenti igienico sanitari e sismici nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 8 della L. R. n. 53/74 <sup>1</sup> con i limiti dimensionali di cui al <a href="#">co. 6</a> del precedente art. 16;</li> <li>- la realizzazione di fognature e sistemi di smaltimento dei reflui sul suolo (subirrigazioni e pozzi disperdenti), fatti salvi gli interventi e le misure necessari per l’allontanamento degli scarichi già esistenti, ovvero per il rifacimento di fognature pubbliche esistenti e che non siano ubicabili altrove a causa dell’assetto edilizio e morfologico del luogo;</li> <li>- la dispersione, ovvero l’immissione in fossi impermeabilizzati, di reflui, fanghi, e liquami, anche se depurati;</li> <li>- l’accumulo di concimi organici;</li> <li>- la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;</li> <li>- le aree cimiteriali;</li> <li>- lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti;</li> <li>- l’apertura di cave;</li> <li>- la realizzazione di pozzi per acqua ed opere di captazione privati, a qualunque uso adibiti;</li> <li>- la realizzazione di discariche di qualunque tipo, anche se controllate;</li> <li>- lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;</li> <li>- i centri di raccolta e demolizione e rottamazione di autoveicoli;</li> <li>- gli impianti di trattamento dei rifiuti;</li> <li>- il pascolo e lo stazzo del bestiame.</li> </ul>	<i>Invariato</i>

<sup>1</sup> La legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 è stata abrogata e sostituita dalla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 recante "**Testo unico governo del territorio e materie correlate**" pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 del BUR n. 6 del 28 gennaio 2015.

testo vigente

proposta di variante

<p>3. I proprietari delle aree di rispetto sono tenuti alla regimazione idrogeologica, al fine di prevenire dissesti idrogeologici ed idraulici, ovvero il rischio di inquinamento a causa del ruscellamento di acque superficiali o di scarichi non condottati.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>4. I diritti edificatori prodotti dalle aree VA/SOR sono utilizzabili solo in superfici contigue del proprietario richiedente.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>5. Nelle aree a rischio di ristagno idrico superficiale, perimetrate nell'Elaborato P3 con la sigla VA/RI, sono vietate le seguenti attività e/o destinazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la realizzazione di qualunque nuovo intervento edilizio, salvo il recupero edilizio dei fabbricati ed accessori esistenti;</li> <li>- la realizzazione di pozzi per l'acqua;</li> <li>- l'apertura di cave;</li> <li>- lo stoccaggio, anche se occasionale, di rifiuti di qualunque natura;</li> <li>- lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti chimici;</li> <li>- lo smaltimento sul suolo di reflui zootecnici (fertilizzazione) e delle acque di vegetazione provenienti da frantoi oleari, di fanghi di depurazione di impianti civili o industriali;</li> <li>- l'infossamento di carcasse animali.</li> </ul>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>6. I diritti edificatori prodotti dalle aree VA/RI sono utilizzabili solo in superfici del proprietario richiedente, ricadenti nell'ambito EP/AP.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>7. Nelle aree interessate dall'azione fluviale, perimetrate nell'Elaborato P3 con la sigla VA/IF, sono vietate le seguenti attività e/o destinazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, manufatti zootecnici ed industriali, fatti salvi gli adeguamenti igienico sanitari e sismici, nonché eventuali sopraelevazioni e modesti ampliamenti, di edifici di civile abitazione esistenti secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 42 e 47;</li> <li>- l'apertura delle cave;</li> <li>- la realizzazione di pozzi per l'acqua;</li> <li>- la realizzazione discariche;</li> <li>- lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti chimici;</li> <li>- lo stoccaggio di rifiuti, prodotti e di sostanze pericolose, di qualunque natura.</li> </ul>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>8. All'interno del perimetro delle aree VA/IF è consentita la realizzazione di laghi artificiali, canali, rilevati in terra, finalizzati alla regimazione idrogeologica e realizzati dalle Autorità competenti in materia.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>9. Gli interventi di cui al comma precedente</p>	<p><i>Invariato</i></p>

testo vigente

proposta di variante

<p>potranno anche essere realizzati da privati, purché abbiano anche una finalità connessa alla regimazione idrogeologica ed idraulica, e previo assenso dalle Autorità competenti in materia.</p>	
<p><b>10.</b> Nelle aree con falda idrica prossima al piano campagna, perimetrate nell'Elaborato P3 con la sigla VA/AF, sono vietate le seguenti attività e/o destinazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la realizzazione di piani interrati o seminterrati degli edifici con obbligo di porre il primo livello calpestabile ad almeno 70 cm. dal piano di campagna naturale;</li> <li>- l'apertura delle cave;</li> <li>- la realizzazione di pozzi per l'acqua con profondità superiore a 30 metri o che comunque vadano ad intercettare più falde idriche sovrapposte;</li> <li>- la realizzazione di discariche di qualunque tipo, anche se controllate;</li> <li>- lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose, salvo che non siano realizzate piattaforme impermeabili in grado di eliminare il rischio di versamento accidentale sul suolo;</li> <li>- lo stoccaggio di sostanze radioattive;</li> <li>- i centri di raccolta e demolizione e rottamazione di autoveicoli;</li> <li>- lo smaltimento sul suolo di reflui zootecnici (fertirrigazione) e delle acque di vegetazione provenienti da frantoi oleari, di fanghi di depurazione di impianti civili o industriali;</li> <li>- l'infossamento di carcasse animali.</li> </ul>	<p><i>Invariato</i></p>
<p><b>11.</b> Nelle aree VA/AF le indagini geologiche e geotecniche per la realizzazione di interventi edilizi dovranno essere sempre basate su sondaggi, rilievi e prove, evidenziando le possibili interazioni tra terreno e struttura, legate, particolarmente, allo stato di saturazione dei terreni di fondazione.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p><b>12.</b> Nelle aree con indizi storici di rischio di liquefazione del terreno, per effetto di scossa sismica, perimetrate nell'Elaborato P3 con la sigla VA/LT, sono vietate attività e destinazioni come per le aree VA/AF.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p><b>13.</b> Nelle aree perimetrate con la sigla VA/LT è consentito realizzare interventi edificatori a condizione che, in base ad indagini geologiche e geotecniche puntuali, sia documentata l'eventuale inesistenza delle condizioni naturali predisponenti il rischio di liquefazione, ovvero siano individuate soluzioni tecniche di indubbia efficacia, finalizzate alla compensazione del rischio. I risultati delle indagini geologiche e geotecniche dovranno essere illustrati in apposita relazione.</p>	<p><i>Invariato</i></p>



testo vigente

proposta di variante

<p><b>14.</b> Le indagini geologiche e geotecniche finalizzate alla valutazione locale del rischio di liquefazione dovranno contemplare sondaggi meccanici, in numero minimo di tre per ciascun intervento, spinti alla profondità minima di 10 metri dal piano campagna, prove in sito e di laboratorio, eventualmente integrate da rilievi geofisici, che evidenzino, in particolare, granulometria, stato di addensamento e di saturazione dei terreni.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p><b>15.</b> Nelle aree con propensione al dissesto idrogeologico, perimetrato nell'Elaborato P3 con la sigla VA/VF, con particolare riferimento a quelle in frana, sono vietati i seguenti interventi e/o destinazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la realizzazione di scavi, sbancamenti, rilevati, che non siano finalizzati al risanamento idrogeologico, ovvero al contenimento di frane in atto, fatti salvi, per le aree che non siano in frana, gli interventi funzionali alla realizzazione degli interventi edilizi ammessi che comunque restano condizionati all'esecuzione dei necessari interventi di contenimento, sia provvisori sia definitivi e fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 17;</li> <li>- lo smaltimento sul suolo di reflui zootecnici e di acque di vegetazione provenienti da frantoi oleari, lungo i pendii con acclività superiore al 15%;</li> </ul>	<p><i>Invariato</i></p>
<p><b>16.</b> I proprietari delle aree aventi propensione al dissesto sono tenuti alla regimazione delle acque di precipitazione meteorica ruscellanti in superficie.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p><b>17.</b> All'interno del perimetro delle aree VA/VF la realizzazione di nuovi insediamenti con notevole incidenza sul suolo, aventi Suc superiore a 100 mq, se ubicati lungo il pendio, è condizionata alla contestuale esecuzione di interventi di sistemazione idraulico forestale e di rinaturazione, anche con impianto di essenze autoctone di alto fusto, su una superficie minima di 1 ettaro.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
	<p><b>17 bis.</b> Nell'area interessata dal movimento franoso in loc. Colle san Lorenzo, gli interventi edilizi sono consentiti nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 11 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del bacino del fiume Tevere, relativo alla "Disciplina delle aree a rischio R1 e R2", ed in particolare la realizzazione di opere è condizionata alla redazione di studi di dettaglio delle condizioni geomorfologiche della area sulla base delle relative disposizioni regionali vigenti (a titolo di esempio la D.G.R. 23 ottobre 2017, n. 1232), che verifichino le compatibilità tra le opere previste e le condizioni di pericolo esistenti. Nel caso di futuri interventi dovranno essere assicurate idonee opere che garantiscano il corretto smaltimento alle acque superficiali e sub-superficiali, comprendenti anche quelle di</p>

	regimazione dei versanti a monte, pratiche agricole incluse.
<p><b>18.</b> Sulle aree interessate da cave a fossa in via di esaurimento, ovvero degradate per la presenza di ex cave a fossa, colmate con rifiuti di varia natura, perimetrare nell'Elaborato P3 con la sigla VA/CD sono vietati i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-- l'apertura di nuove cave a fossa con ripristino successivo della quota originaria del piano campagna, mediante colmamento dello scavo con terreno e materiali inerti. Queste dovranno interessare aree non sfruttate e l'escavazione è subordinata alla stipula di una convenzione ed a condizione che l'esercente si faccia carico del recupero ambientale delle aree interessate destinandole a bosco o altre coltivazioni, con spese di impianto e coltivazione a carico della proprietà ovvero dell'esercente l'attività estrattiva. Tale attività non è consentita qualora la perimetrazione interessi un'area inclusa tra quelle individuate al co. 2 dell'articolo 5 della L. R. 3/1/2000, n. 2;<sup>2</sup>;</li> <li>- la realizzazione di discariche di inerti, alle medesime condizioni sopra citate.</li> </ul>	<i>Invariato</i>
<p><b>20.</b> Il recupero delle aree VA/CD, non disciplinate da convenzione, potrà avvenire attraverso l'impianto di bosco o altra coltivazione, a seguito di un piano operativo, da parte del proprietario o dell'esercente in presenza di convenzione o, in caso di inadempienza o di assenza del privato, da parte dell'Amministrazione Comunale in via sostitutiva e in danno dell'inadempiente.</p>	<i>Invariato</i>
<p><b>21.</b> I diritti edificatori prodotti dalle aree VA/CD sono utilizzabili solo in superfici contigue del proprietario richiedente.</p>	<i>Invariato</i>
<p><b>22.</b> I diritti edificatori dei quali sia imposto il trasferimento possono essere utilizzati solo in aree o superfici contigue dello stesso proprietario purché ricadenti in ambiti di paesaggio del territorio extraurbano.- la realizzazione di pozzi per l'acqua;</p>	<i>Invariato</i>
<p><b>23.</b> Nelle aree di espansione naturale dei fiumi Topino e Menotre (VA/AE) individuate nell'elaborato P3 si applicano le stesse disposizioni di cui al precedente <a href="#">comma 7</a>. I diritti edificatori prodotti da tali aree debbono essere utilizzati in ambiti di paesaggio esterni a tale vincolo.</p>	<i>Invariato</i>

<sup>2</sup> La legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 recante "**Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni**" è pubblicata nel BUR n. 2 del 12 gennaio 2000, S. O. n. 3 ed è stata modificata con legge regionale 15 gennaio 2001, n. 3 recante "**Modificazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 — Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni**" pubblicata nel BUR n. 4 del 24 gennaio 2001. Per il testo della disposizione richiamata si veda nota all'articolo 35.